

1^a SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 31

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 8 agosto 2007

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 6. Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 27 luglio 2007 (della regione Valle d'Aosta).

Regioni (in genere) - Variazioni territoriali - Distacco del comune di Carema dalla Regione Piemonte e sua aggregazione alla Regione Valle d'Aosta - Disegno di legge costituzionale approvato con deliberazione del Consiglio dei ministri nella seduta n. 52 del 23 maggio 2007, nonché atto di presentazione di esso alla Camera dei deputati, datato 4 giugno 2007 (Atto Camera n. 2727) - Ricorso per conflitto di attribuzione della Regione Valle d'Aosta - Lamentata assenza di comunicazione della data in cui il Consiglio dei ministri avrebbe deliberato sulla questione *de qua* e mancata espressa convocazione del Presidente della Regione - Denunciata violazione delle competenze statutarie della Regione, laddove è espressamente attribuito al Presidente della Regione il potere di intervenire «alle sedute del Consiglio dei ministri, quando si trattano questioni che riguardano particolarmente la Regione» - Richiesta di annullamento degli atti impugnati.

- Disegno di legge costituzionale approvato con deliberazione del Consiglio dei ministri nella seduta n. 52 del 23 maggio 2007, nonché atto di presentazione di esso alla Camera dei deputati, datato 4 giugno 2007 (Atto Camera n. 2727).
- Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta, art. 44, comma terzo.

Regioni (in genere) - Variazioni territoriali - Proposta per il distacco-aggregazione di un Comune da una Regione ad un'altra, approvata mediante *referendum* - Obbligo in capo al Ministro dell'interno di presentazione alla Camera dei deputati di un conforme disegno di legge costituzionale o ordinario - Richiesta della Regione Valle d'Aosta alla Corte costituzionale di autorimessione di questione incidentale - Lamentata attribuzione, con norma di rango ordinario, ai cittadini che partecipano ad un *referendum* comunale del potere di iniziativa legislativa - Denunciata violazione della previsione costituzionale che consente l'attribuzione di un simile potere solo attraverso una legge costituzionale.

- Legge 25 maggio 1970, n. 352, art. 45, comma quarto.
- Costituzione, art. 71, primo comma.

Regioni (in genere) - Variazioni territoriali - Distacco del comune di Carema dalla Regione Piemonte e sua aggregazione alla Regione Valle d'Aosta - Disegno di legge costituzionale approvato con deliberazione del Consiglio dei ministri nella seduta n. 52 del 23 maggio 2007, nonché atto di presentazione di esso alla Camera dei deputati, datato 4 giugno 2007 (Atto Camera n. 2727) - Ricorso per conflitto di attribuzione della Regione Valle d'Aosta - Lamentata adozione degli atti impugnati in assenza dell'acquisizione del previo parere del Consiglio regionale valdostano, come prescritto dall'art. 132, secondo comma, della Costituzione - Denunciata violazione delle attribuzioni e competenze costituzionalmente fissate in capo alla Regione, violazione del principio di leale collaborazione - Richiesta di annullamento degli atti impugnati.

- Disegno di legge costituzionale approvato con deliberazione del Consiglio dei ministri nella seduta n. 52 del 23 maggio 2007, nonché atto di presentazione di esso alla Camera dei deputati, datato 4 giugno 2007 (Atto Camera n. 2727).
- Costituzione, art. 132, comma secondo

Pag. 7

- N. 7. Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 31 luglio 2007 (della Regione Lombardia).

Istruzione - Istruzione tecnico professionale - Decreto del Ministero della pubblica istruzione - Dipartimento per l'istruzione, n. 41 del 25 maggio 2007 e Nota prot. n. 802/DIP recante «Trasmissione D.M. 41 del 25 maggio 2007, relativo all'applicazione dell'art. 1, comma 605, lett. f), della legge n. 296 del 2006 del 27.12.2006 - Istruzione professionale» - Riduzione, in riferimento al primo biennio degli istituti tecnici e degli istituti professionali, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, dei carichi orari settimanali delle lezioni da 40 a 36 ore, con eliminazione delle 4 ore inerenti l'area di approfondimento, nonché disposizioni per il personale docente coinvolto dalla riduzione dell'orario di cattedra, per il completamento dell'orario di servizio - Ricorso per conflitto di attribuzione della Regione Lombardia - Lamentata adozione in modo unilaterale di norme, anche di dettaglio e puntuali, nella materia dell'istruzione e formazione professionale riservata alla competenza legislativa e amministrativa esclusiva regionale, interferenza nell'autonomia delle istituzioni scolastiche in relazione all' «area di approfondimento» - Denunciata violazione del riparto di competenze in materia di istruzione e istruzione e formazione professionale, violazione dei principi di buon andamento dell'amministrazione e leale collaborazione - Richiesta di dichiarazione di non spettanza allo Stato della potestà in contestazione, nonché di annullamento degli atti impugnati - Richiesta di sospensione degli atti impugnati.

- Decreto del Ministero della pubblica istruzione - Dipartimento per l'istruzione, n. 41 del 25 maggio 2007 e Nota prot. n. 802/DIP recante «Trasmissione D.M. 41 del 25 maggio 2007, relativo all'applicazione dell'art. 1, comma 605, lett. f), della legge n. 296 del 2006 del 27.12.2006 - Istruzione professionale».
- Costituzione, artt. 97, 117, 118 e 120.

Istruzione - Istruzione tecnico professionale - Decreto del Ministero della pubblica istruzione - Dipartimento per l'istruzione, n. 41 del 25 maggio 2007 e Nota prot. n. 802/DIP recante «Trasmissione D.M. 41 del 25 maggio 2007, relativo all'applicazione dell'art. 1, comma 605, lett. f), della legge n. 296 del 2006 del 27.12.2006 - Istruzione professionale» - Riduzione, in riferimento al primo biennio degli istituti tecnici e degli istituti professionali, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, dei carichi orari settimanali delle lezioni da 40 a 36 ore, con eliminazione delle 4 ore inerenti l'area di approfondimento, nonché disposizioni per il personale docente coinvolto dalla riduzione dell'orario di cattedra, per il completamento dell'orario di servizio - Ricorso per conflitto di attribuzione della Regione Lombardia - Lamentata violazione da parte degli atti presupposti (art. 1, commi 605, lett. f), e 622, della legge n. 296 del 2006 e art. 13 del d.l. n. 7 del 2007, così come convertito con modifiche dalla legge n. 40 del 2007) della competenza legislativa e amministrativa esclusiva regionale in materia di istruzione e formazione professionale, nonché dei principi e criteri direttivi della legge delega n. 53 del 2003 - Denunciata illegittimità derivata dal decreto ministeriale e della nota censurati, che costituiscono la prima e diretta attuazione delle predette disposizioni - Richiesta di dichiarazione di non spettanza allo Stato della potestà in contestazione, nonché di annullamento degli atti impugnati - Richiesta di sospensione degli atti impugnati.

- Decreto del Ministero della pubblica istruzione - Dipartimento per l'istruzione, n. 41 del 25 maggio 2007 e Nota prot. n. 802/DIP recante «Trasmissione D.M. 41 del 25 maggio 2007, relativo all'applicazione dell'art. 1, comma 605, lett. f), della legge n. 296 del 2006 del 27.12.2006 - Istruzione professionale»; legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 605, lett. f), e 622; decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 2 aprile 2007, n. 40, art. 13.
- Costituzione, artt. 70, 76, 117 e 118.

Istruzione - Istruzione tecnico professionale - Decreto del Ministero della pubblica istruzione - Dipartimento per l'istruzione, n. 41 del 25 maggio 2007 e Nota prot. n. 802/DIP recante «Trasmissione D.M. 41 del 25 maggio 2007, relativo all'applicazione dell'art. 1, comma 605, lett. f), della legge n. 296 del 2006 del 27.12.2006 - Istruzione professionale» - Riduzione, in riferimento al primo biennio degli istituti tecnici e degli istituti professionali, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, dei carichi orari settimanali delle lezioni da 40 a 36 ore, con eliminazione delle 4 ore inerenti l'area di approfondimento, nonché disposizioni per il personale docente coinvolto dalla riduzione dell'orario di cattedra, per il completamento dell'orario di servizio - Ricorso per conflitto di attribuzione della Regione Lombardia - Lamentata adozione, in via di urgenza e in carenza dei presupposti, di un provvedimento transitorio nell'attesa di una riforma più organica del sistema, con immissione nell'ordinamento di elementi di illogicità, approssimazione e palese contraddittorietà - Denunciata violazione del principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione - Richiesta di dichiarazione di non spettanza allo Stato della potestà in contestazione, nonché di annullamento degli atti impugnati - Richiesta di sospensione degli atti impugnati.

- Decreto del Ministero della pubblica istruzione - Dipartimento per l'istruzione, n. 41 del 25 maggio 2007 e Nota prot. n. 802/DIP recante «Trasmissione D.M. 41 del 25 maggio 2007, relativo all'applicazione dell'art. 1, comma 605, lett. f), della legge n. 296 del 2006 del 27.12.2006 - Istruzione professionale».
- Costituzione, art. 97

Pag. 11

RETTIFICHE

Comunicato relativo all'ordinanza n. 522 del 14 febbraio 2007

» 26

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 6

Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 27 luglio 2007
(della regione Valle d'Aosta)

Regioni (in genere) - Variazioni territoriali - Distacco del comune di Carema dalla Regione Piemonte e sua aggregazione alla Regione Valle d'Aosta - Disegno di legge costituzionale approvato con deliberazione del Consiglio dei ministri nella seduta n. 52 del 23 maggio 2007, nonché atto di presentazione di esso alla Camera dei deputati, datato 4 giugno 2007 (Atto Camera n. 2727) - Ricorso per conflitto di attribuzione della Regione Valle d'Aosta - Lamentata assenza di comunicazione della data in cui il Consiglio dei ministri avrebbe deliberato sulla questione *de qua* e mancata espressa convocazione del Presidente della Regione - Denunciata violazione delle competenze statutarie della Regione, laddove è espressamente attribuito al Presidente della Regione il potere di intervenire «alle sedute del Consiglio dei ministri, quando si trattano questioni che riguardano particolarmente la Regione» - Richiesta di annullamento degli atti impugnati.

- Disegno di legge costituzionale approvato con deliberazione del Consiglio dei ministri nella seduta n. 52 del 23 maggio 2007, nonché atto di presentazione di esso alla Camera dei deputati, datato 4 giugno 2007 (Atto Camera n. 2727).
- Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta, art. 44, comma terzo.

Regioni (in genere) - Variazioni territoriali - Proposta per il distacco-aggregazione di un Comune da una Regione ad un'altra, approvata mediante *referendum* - Obbligo in capo al Ministro dell'interno di presentazione alla Camera dei deputati di un conforme disegno di legge costituzionale o ordinario - Richiesta della Regione Valle d'Aosta alla Corte costituzionale di autorimessione di questione incidentale - Lamentata attribuzione, con norma di rango ordinario, ai cittadini che partecipano ad un *referendum* comunale del potere di iniziativa legislativa - Denunciata violazione della previsione costituzionale che consente l'attribuzione di un simile potere solo attraverso una legge costituzionale.

- Legge 25 maggio 1970, n. 352, art. 45, comma quarto.
- Costituzione, art. 71, primo comma.

Regioni (in genere) - Variazioni territoriali - Distacco del comune di Carema dalla Regione Piemonte e sua aggregazione alla Regione Valle d'Aosta - Disegno di legge costituzionale approvato con deliberazione del Consiglio dei ministri nella seduta n. 52 del 23 maggio 2007, nonché atto di presentazione di esso alla Camera dei deputati, datato 4 giugno 2007 (Atto Camera n. 2727) - Ricorso per conflitto di attribuzione della Regione Valle d'Aosta - Lamentata adozione degli atti impugnati in assenza dell'acquisizione del previo parere del Consiglio regionale valdostano, come prescritto dall'art. 132, secondo comma, della Costituzione - Denunciata violazione delle attribuzioni e competenze costituzionalmente fissate in capo alla Regione, violazione del principio di leale collaborazione - Richiesta di annullamento degli atti impugnati.

- Disegno di legge costituzionale approvato con deliberazione del Consiglio dei ministri nella seduta n. 52 del 23 maggio 2007, nonché atto di presentazione di esso alla Camera dei deputati, datato 4 giugno 2007 (Atto Camera n. 2727).
- Costituzione, art. 132, comma secondo.

Ricorso della regione Valle d'Aosta, con sede in Aosta, piazza Deffeyes, n. 1, C.F. 80002270074 in persona del presidente *pro tempore*, on. Luciano Caveri, rappresentato e difeso, in forza di procura a margine del presente atto ed in virtù della deliberazione della giunta regionale n. 1913 del 13 luglio 2007, dal prof avv. Giovanni Guzzetta e dal prof. avv. Francesco Saverio Marini, presso il cui studio sito in Roma, via Monti Parioli 48, ha eletto domicilio;

Contro il Governo in persona del Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore*, con sede in Roma, palazzo Chigi, piazza Colonna, 370, per l'accertamento dell'avvenuta violazione di norme costituzionali e statutarie attributive di competenze e garanzie alla regione ricorrente, e in particolare dell'art. 44 dello statuto speciale e del principio costituzionale di leale collaborazione, e per il conseguente annullamento del disegno di legge costituzionale approvato con deliberazione del Consiglio dei ministri nella seduta n. 52 del 23 maggio 2007, recante «Distacco del Comune di Carema dalla Regione Piemonte e sua aggregazione alla Regione Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 132, secondo comma, della Costituzione», nonché dell'atto di presentazione di esso alla Camera dei deputati, datato 4 giugno 2007 (Atto Camera n. 2727).

F A T T O

1. — Nella seduta n. 52 del 23 maggio 2007 il Consiglio dei ministri approvava il disegno di legge costituzionale dal titolo «Distacco del Comune di Carema dalla Regione Piemonte e sua aggregazione alla Regione Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 132, secondo comma, della Costituzione».

2. — A detta riunione del Consiglio dei ministri non veniva convocato, né riceveva al riguardo alcuna forma di comunicazione, il presidente della Regione Valle d'Aosta il quale, pertanto, non veniva messo nelle condizioni di prendervi parte.

3. — Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, con nota recante la data del 23 maggio 2007 (prot. 1117/30/3/11) (doc. n. 1), formulava la richiesta di parere al Consiglio regionale della Regione Valle d'Aosta sulla proposta di distacco del Comune di Carema dalla Regione Piemonte e sua aggregazione alla Regione Valle d'Aosta. Tale richiesta perveniva al presidente della regione in data 25 maggio 2007 (doc. n. 2).

4. — Il disegno di legge costituzionale in questione, poi, veniva presentato alla Camera dei deputati in data 4 giugno 2007, senza attendere che il Consiglio regionale della Regione Valle d'Aosta si esprimesse, ai sensi dell'art. 132, secondo comma, Costituzione, su di esso e sulla disciplina in esso contenuta relativa al distacco-aggregazione del Comune di Carema dalla Regione Piemonte alla Regione Valle d'Aosta.

D I R I T T O

1) *Violazione dell'art. 44, terzo comma, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta (legge costituzionale n. 4 del 1948).*

La deliberazione del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2007, con la quale è stato approvato il disegno di legge costituzionale che mediante il presente ricorso si impugna, è da considerarsi illegittima e lesiva delle competenze costituzionali della regione valdostana anzitutto per quanto concerne il profilo relativo alla composizione dell'organo collegiale da cui è stata adottata.

l'art. 44, terzo comma, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, infatti, stabilisce espressamente che è attribuito al Presidente della regione il potere di intervenire «alle sedute del Consiglio dei ministri, quando si trattano questioni che riguardano particolarmente la regione».

Ora, nessun dubbio può nutrirsi circa il fatto che nella circostanza l'oggetto su cui il Consiglio era chiamato a pronunciarsi, vale a dire la decisione relativa al disegno di legge costituzionale per l'aggregazione del Comune di Carema alla Valle d'Aosta, rappresentasse una questione riguardante, in modo pressoché esemplare, particolarmente la regione. Tuttavia, nessuna comunicazione o convocazione in ordine a tale seduta del Consiglio dei ministri è pervenuta al presidente della regione, né ad altro organo regionale. Di conseguenza, la regione non è stata messa in condizione di far valere nella sede collegiale governativa la potestà di cui risulta statutariamente investita.

Pertanto, l'assenza di comunicazione della data in cui il Consiglio dei ministri avrebbe deliberato sulla questione *de qua* e la mancata espressa convocazione del presidente della regione si risolvono in una violazione dell'at-

tribuzione regionale prevista all'art. 44, terzo comma, dello statuto speciale e determinano l'illegittimità della deliberazione del disegno di legge costituzionale in quella sede assunta, come pure di ogni atto ad essa conseguente e in particolare della presentazione del medesimo disegno di legge alla Camera dei deputati.

2) *Illegittimità costituzionale, da dichiararsi in seguito alla proposizione incidentale della relativa questione, dell'art. 45, quarto comma, della legge n. 352 del 1970.*

Con riguardo, inoltre, alla presentazione alla Camera dei deputati da parte del Ministro dell'interno del disegno di legge costituzionale anzidetto, in esecuzione dell'obbligo posto in capo allo stesso Ministro dall'art. 45, quarto comma, della legge n. 352 del 1970, si chiede a codesta ecc.ma Corte di sollevare, in via incidentale, dinanzi a se stessa, la questione di legittimità costituzionale della norma legislativa appena citata per contrasto con l'art. 71, primo comma, Costituzione.

L'art. 45, quarto comma, della legge n. 352/1970, infatti, stabilisce che qualora la proposta per il distacco-aggregazione di un comune da una regione ad un'altra sia stata approvata mediante *referendum ex art. 132* della Costituzione, «il Ministro per l'interno, entro 60 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*» dell'esito referendario, «presenta al Parlamento il disegno di legge costituzionale o ordinaria di cui all'art. 132 della Costituzione». Si tratta di una norma la cui rilevanza è evidente ai fini del giudizio che con il presente ricorso si introduce, dal momento che in applicazione di essa è avvenuta, in data 4 giugno 2007, la presentazione, della quale pure qui si chiede l'annullamento, alla Camera dei deputati del disegno di legge costituzionale.

Orbene, l'obbligo imposto al Ministro dell'interno di presentare, entro 60 giorni dal positivo esito referendario, un conforme disegno di legge, appare costituzionalmente illegittimo lungo più versanti.

Anzitutto, la previsione di tale obbligo conferisce, di fatto e di diritto, un potere di iniziativa legislativa ad una maggioranza di elettori che partecipano ad un *referendum* comunale. Ciò contrasta con l'art. 71, primo comma, Cost., il quale stabilisce che un simile potere, oltre che ai soggetti cui sia direttamente attribuito dalla Costituzione, possa essere introdotto soltanto attraverso una legge costituzionale. Rango che certamente non appartiene alla legge n. 352 del 1970.

Né potrebbe sostenersi che il disposto dell'art. 45 di essa rappresenti una mera esplicitazione di un potere di iniziativa legislativa già attribuito a province e comuni dall'art. 132, secondo comma, della Costituzione. Quest'ultimo, infatti, specifica che gli enti territoriali suddetti hanno la ben diversa facoltà, nel rispetto delle condizioni ivi previste, di «fare richiesta» di essere staccati da una regione ed aggregati ad un'altra. In altri termini, il potere che la disposizione costituzionale prefigura non è affatto quello dell'iniziativa legislativa, ma semmai quello — dai tratti e dal regime ben differenziati — di petizione. È sufficiente il confronto con il dettato dell'art. 50 della Costituzione per comprendere, dalla coincidenza delle formulazioni, l'identità della facoltà che le due prescrizioni costituzionali intendono attribuire: «tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi».

Pertanto, dal momento che l'art. 45, quarto comma, della legge n. 352 del 1970 aggiunge autonomamente un potere di iniziativa legislativa, esso è da considerarsi illegittimo per violazione dell'art. 71, primo comma Cost., che riserva invece alle leggi costituzionali la possibilità di conferire l'iniziativa legislativa ad organi ed enti ulteriori rispetto a quelli già contemplati nella medesima disposizione costituzionale.

Deve inoltre sottolinearsi che l'esercizio del potere di iniziativa legislativa da parte dei soggetti cui è attribuito va considerato una facoltà costituzionale, e non certamente un obbligo. A tal punto ciò risulta veridico, che è la Costituzione stessa ad individuare, e sempre espressamente, i casi nei quali il suo esercizio debba essere ritenuto obbligatorio; ad esempio, nell'art. 77, secondo comma, Cost., con riguardo ai disegni di legge di conversione dei decreti-legge, da presentarsi alle Camere da parte del Governo il giorno stesso dell'approvazione di questi ultimi.

Sicché, soltanto una norma di livello costituzionale sarebbe legittimata a mutare in obbligatoria la natura facoltativa del potere *de quo* del Governo, derogando al principio costituzionale in materia. Non essendo di tale livello la prescrizione dell'art. 45 della legge n. 352 del 1970, essa è da ritenersi — anche da tale punto di vista — costituzionalmente illegittima.

3) *Violazione del principio costituzionale di leale collaborazione da parte degli atti impugnati.*

L'approvazione del disegno di legge costituzionale sul distacco-aggregazione del Comune di Carema, deliberata dal Consiglio dei ministri nella seduta del 23 maggio 2007, e la sua presentazione alla Camera dei deputati

da parte del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali in data 4 giugno 2007 risultano viziate, altresì, per violazione del principio costituzionale della leale collaborazione tra enti territoriali.

L'approvazione del disegno di legge costituzionale e la sua presentazione alla Camera dei deputati sono infatti avvenute senza garantire l'effettivo coinvolgimento della Regione Valle d'Aosta.

In particolare, la richiesta di parere al Consiglio regionale è stata formulata con nota del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali recante la stessa data (23 maggio 2007) della seduta nella quale il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge costituzionale sul distacco-aggregazione del Comune di Carema. Tale richiesta è pervenuta al Presidente della Regione in data 25 maggio 2007. Il 4 giugno 2007, e quindi a pochi giorni di distanza dalla suddetta richiesta di parere, il Governo ha presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge di cui si discute, senza attendere che la Regione Valle d'Aosta si esprimesse, con proprio parere, sulla proposta di distacco.

Del resto, in quel breve arco temporale (25 maggio - 4 giugno) il Consiglio regionale non si è riunito e, quindi, anche volendo, non avrebbe potuto esprimersi sulla, tutt'altro che «specifica e solenne», richiesta di parere da parte del Governo.

È di tutta evidenza, dunque, che il Governo non ha rispettato il principio di leale collaborazione fra gli enti territoriali, disattendendo le chiare indicazioni formulate da codesta ecc. ma Corte nella sentenza n. 66 del 2007 in relazione ad un analogo procedimento di distacco di un Comune (il Comune di Noasca) dalla Regione Piemonte per successiva aggregazione alla Regione Valle d'Aosta, avviato ai sensi dell'art. 132, secondo comma, Cost. In tale sentenza si affermava, infatti, che «prima dei lavori legislativi che avranno inizio con l'eventuale presentazione del disegno di legge governativo» fosse necessario provvedere «allo specifico e solenne coinvolgimento delle regioni interessate».

Deve quindi constatarsi che, in palese contrasto con quanto asserito nella citata giurisprudenza costituzionale, la Regione Valle d'Aosta non è stata coinvolta né specificamente, né tanto meno solennemente, nel procedimento di distacco-aggregazione del Comune di Carema. In un torno di tempo quanto mai breve il Consiglio dei ministri — in assenza, come già rilevato, del presidente della regione — ha infatti deliberato l'approvazione del disegno di legge costituzionale ed ha provveduto alla presentazione del medesimo alla Camera dei deputati, senza attendere che il Consiglio regionale valdostano rendesse il necessario parere.

Gli atti adottati dal Governo e qui impugnati, dunque, integrano un comportamento in insanabile contrasto con il principio di leale collaborazione tra enti territoriali, alla stregua del quale la deliberazione *de qua* del Consiglio dei ministri e la successiva presentazione alla Camera dei deputati del disegno di legge costituzionale avrebbero dovuto cronologicamente seguire, e non certo precedere, l'emissione dell'atto consultivo da parte del Consiglio regionale della Valle d'Aosta.

Né avrebbe pregio rilevare, in senso contrario, che l'attesa del parere consiliare si sarebbe posta in contrasto con quanto stabilito dall'art. 45, quarto comma, della legge n. 352 del 1970, ai sensi del quale — come già richiamato — «il Ministro per l'interno, entro 60 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*» dell'esito referendario, «presenta al Parlamento il disegno di legge costituzionale o ordinaria di cui all'articolo 132 della Costituzione».

Ora, ferme restando le considerazioni già sviluppate che depongono nel senso della illegittimità costituzionale di tale norma, in ogni caso il termine in essa previsto non potrebbe essere chiamato in causa per superare la necessità della previa acquisizione del parere del Consiglio regionale, ai fini della legittima presentazione del disegno di legge costituzionale.

Qualora, infatti, il termine di 60 giorni fosse da considerarsi perentorio, essendo avvenuta la pubblicazione dell'esito referendario in questione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 2007, la presentazione del disegno di legge costituzionale in data 4 giugno 2007 sarebbe da ritenere comunque illegittima in quanto intervenuta successivamente alla scadenza del termine.

A fortiori, nel caso in cui il termine legislativo dei 60 giorni non fosse da intendersi come perentorio, esso non potrebbe in alcun modo essere invocato per recuperare la legittimità dell'approvazione e della presentazione alla Camera dei deputati del disegno di legge costituzionale, in assenza dell'acquisizione del previo parere del Consiglio regionale valdostano come prescritto dall'art. 132, secondo comma, Cost. e preteso dal principio di leale collaborazione, parimenti di rango costituzionale.

P. Q. M.

Con riserva di ulteriormente argomentare, la Regione Valle d'Aosta, come sopra rappresentata e difesa, chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale in accoglimento del presente ricorso voglia accertare l'avvenuta violazione, come sopra prospettata, di attribuzioni e competenze costituzionalmente e statutariamente fissate in capo alla regione ricorrente, ed annullare conseguentemente gli atti in epigrafe individuati, ossia il disegno di legge costituzionale approvato con deliberazione del Consiglio dei ministri nella seduta n. 52 del 23 maggio 2007, recante «Distacco del Comune di Carema dalla Regione Piemonte e sua aggregazione alla Regione Valle d'Aosta, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione», nonché l'atto di presentazione di esso alla Camera dei deputati, datato 4 giugno 2007, ad opera del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali (Atto Camera n. 2727 - XV legislatura).

Roma, addì 19 luglio 2007

PROF. AVV. GIOVANNI GUZZETTA - PROF. AVV. FRANCESCO SAVERIO MARINI

07C1050

N. 7

*Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 31 luglio 2007
(della Regione Lombardia)*

Istruzione - Istruzione tecnico professionale - Decreto del Ministero della pubblica istruzione - Dipartimento per l'istruzione, n. 41 del 25 maggio 2007 e Nota prot. n. 802/DIP recante «Trasmissione D.M. 41 del 25 maggio 2007 relativo all'applicazione dell'art. 1, comma 605, lett. f), della legge n. 296 del 2006 del 27.12.2006 - Istruzione professionale» - Riduzione, in riferimento al primo biennio degli istituti tecnici e degli istituti professionali, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, dei carichi orari settimanali delle lezioni da 40 a 36 ore, con eliminazione delle 4 ore inerenti l'area di approfondimento, nonché disposizioni per il personale docente coinvolto dalla riduzione dell'orario di cattedra, per il completamento dell'orario di servizio - Ricorso per conflitto di attribuzione della Regione Lombardia - Lamentata adozione in modo unilaterale di norme, anche di dettaglio e puntuali, nella materia dell'istruzione e formazione professionale riservata alla competenza legislativa e amministrativa esclusiva regionale, interferenza nell'autonomia delle istituzioni scolastiche in relazione all'«area di approfondimento» - Denunciata violazione del riparto di competenze in materia di istruzione e istruzione e formazione professionale, violazione dei principi di buon andamento dell'amministrazione e leale collaborazione - Richiesta di dichiarazione di non spettanza allo Stato della potestà in contestazione, nonché di annullamento degli atti impugnati - Richiesta di sospensione degli atti impugnati.

- Decreto del Ministero della pubblica istruzione - Dipartimento per l'istruzione, n. 41 del 25 maggio 2007 e Nota prot. n. 802/DIP recante «Trasmissione D.M. 41 del 25 maggio 2007 relativo all'applicazione dell'art. 1, comma 605, lett. f), della legge n. 296 del 2006 del 27.12.2006 - Istruzione professionale».
- Costituzione, artt. 97, 117, 118 e 120.

Istruzione - Istruzione tecnico professionale - Decreto del Ministero della pubblica istruzione - Dipartimento per l'istruzione, n. 41 del 25 maggio 2007 e Nota prot. n. 802/DIP recante «Trasmissione D.M. 41 del 25 maggio 2007 relativo all'applicazione dell'art. 1, comma 605, lett. f), della legge n. 296 del 2006 del 27.12.2006 - Istruzione professionale» - Riduzione, in riferimento al primo biennio degli istituti tecnici e degli istituti professionali, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, dei carichi orari settimanali delle lezioni da 40 a 36 ore, con eliminazione delle 4 ore inerenti l'area di approfondimento, nonché disposizioni per il personale docente coinvolto dalla riduzione dell'orario di cattedra, per il completamento dell'orario di servizio - Ricorso per conflitto di attribuzione della Regione Lombardia - Lamentata violazione da parte degli atti presupposti (art. 1, commi 605, lett. f), e 622, della legge n. 296 del 2006 e art. 13 del d.l. n. 7 del 2007, così come convertito con modifiche dalla legge n. 40 del 2007) della competenza legislativa e amministrativa esclusiva regionale in materia di istruzione e formazione professionale, nonché dei principi e criteri direttivi della legge delega n. 53 del 2003 - Denunciata illegittimità derivata del decreto ministeriale e della nota censurati, che costituiscono la prima e diretta attuazione delle predette disposizioni - Richiesta di dichiarazione di non spettanza allo Stato della potestà in contestazione, nonché di annullamento degli atti impugnati - Richiesta di sospensione degli atti impugnati.

- Decreto del Ministero della pubblica istruzione - Dipartimento per l'istruzione, n. 41 del 25 maggio 2007 e Nota prot. n. 802/DIP recante «Trasmissione D.M. 41 del 25 maggio 2007, relativo all'applicazione dell'art. 1, comma 605, lett. f), della legge n. 296 del 2006 del 27.12.2006 - Istruzione professionale»; legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 605, lett. f), e 622; decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 2 aprile 2007, n. 40, art. 13.
- Costituzione, artt. 70, 76, 117 e 118.

Istruzione - Istruzione tecnico professionale - Decreto del Ministero della pubblica istruzione - Dipartimento per l'istruzione, n. 41 del 25 maggio 2007 e Nota prot. n. 802/DIP recante «Trasmissione D.M. 41 del 25 maggio 2007 relativo all'applicazione dell'art. 1, comma 605, lett. f), della legge n. 296 del 2006 del 27.12.2006 - Istruzione professionale» - Riduzione, in riferimento al primo biennio degli istituti tecnici e degli istituti professionali, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, dei carichi orari settimanali delle lezioni da 40 a 36 ore, con eliminazione delle 4 ore inerenti l'area di approfondimento, nonché disposizioni per il personale docente coinvolto dalla riduzione dell'orario di cattedra, per il completamento dell'orario di servizio - Ricorso per conflitto di attribuzione della Regione Lombardia - Lamentata adozione, in via di urgenza e in carenza dei presupposti, di un provvedimento transitorio nell'attesa di una riforma più organica del sistema, con immissione nell'ordinamento di elementi di illogicità, approssimazione e palese contraddittorietà - Denunciata violazione del principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione - Richiesta di dichiarazione di non spettanza allo Stato della potestà in contestazione, nonché di annullamento degli atti impugnati - Richiesta di sospensione degli atti impugnati.

- Decreto del Ministero della pubblica istruzione - Dipartimento per l'istruzione, n. 41 del 25 maggio 2007 e Nota prot. n. 802/DIP recante «Trasmissione D.M. 41 del 25 maggio 2007, relativo all'applicazione dell'art. 1, comma 605, lett. f), della legge n. 296 del 2006 del 27.12.2006 - Istruzione professionale».
- Costituzione, art. 97.

Ricorso della Regione Lombardia, in persona del presidente della giunta regionale *pro tempore*, on. dott. Roberto Formigoni, autorizzato con delibera di giunta regionale n. VIII/005094 del 18 luglio 2007, rappresentata e difesa, come da mandato a margine del presente atto, dagli avv. Pio Dario Vivone e prof. Beniamino Caravita di Toritto e presso lo studio del secondo elettivamente domiciliata in Roma, via di Porta Pinciana, 6;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, nella persona del Presidente *pro tempore*, per l'annullamento, del decreto del Ministero della pubblica istruzione - Dipartimento per l'istruzione, n. 41 del 25 maggio 2007 e della nota del Dipartimento per l'istruzione del Ministero della pubblica istruzione, prot. n. 802/DIP, del 29 maggio 2007, recante «Trasmissione D.M. 41 del 25 maggio 2007 relativo all'applicazione dell'art. 1, comma 605, lett. f) della legge n. 296 del 2006 del 27 dicembre 2006 - Istruzione professionale»;

F A T T O

Il decreto n. 41 del 25 maggio 2007 del Ministero della pubblica istruzione - Dipartimento per l'istruzione e la Nota prot. n. 802/DIP costituiscono la riprova dell'attuazione dell'illegittimo percorso intrapreso dal legislatore statale con alcune disposizioni della legge n. 296 del 2006 e con l'art. 13 del d.l. n. 7/2007, convertito con legge n. 40/2007, tutti atti elusivi del riparto di competenze in materia di istruzione e istruzione e formazione professionale.

Il d.m. n. 41 del 25 maggio 2007, in particolare, è un provvedimento di natura transitoria mirante a dare, «fino all'attuazione del quadro normativo di riforma del sistema dell'istruzione tecnica e dell'istruzione professionale» (art. 4, comma 1, secondo periodo), immediata attuazione a quanto previsto al comma 605, lett. *f*), dell'art. 1 della Finanziaria 2007, dove è stabilito che, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, si devono adottare interventi concernenti «il miglioramento dell'efficienza ed efficacia degli attuali ordinamenti dell'istruzione professionale anche attraverso la riduzione, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, dei carichi orari settimanali delle lezioni, secondo criteri di maggiore flessibilità, di più elevata professionalizzazione e di funzionale collegamento con il territorio».

Su tale presupposto l'art. 13 del d.l. n. 13 del 2007, così come convertito con modifiche dalla legge n. 40 del 2007, ha stabilito al comma 1 che: «Fanno parte del sistema dell'istruzione secondaria superiore di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, i licei, gli istituti tecnici e gli istituti professionali di cui all'articolo 191, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, tutti finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore...»; quindi, al comma 1-*bis* che «Gli istituti tecnici e gli istituti professionali di cui al comma 1 sono riordinati e potenziati come istituti tecnici e professionali, appartenenti al sistema dell'istruzione secondaria superiore, finalizzati istituzionalmente al conseguimento del diploma di cui al medesimo comma 1».

Nel dettaglio, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, gli Istituti professionali per le classi prime e, nell'anno successivo, per le classi seconde, continueranno l'applicazione dei piani di studio *ex* d.m. 24 aprile 1992 recante «Programmi ed orari di insegnamento per i corsi di qualifica degli istituti professionali di Stato», ma (art. 2, comma 1) con un carico settimanale di ore ridotto da 40 (così come previsto dal d.m. del 24 aprile 1992) a 36. In definitiva, la riduzione consiste nella eliminazione delle 4 ore inerenti l'area di approfondimento.

L'area di approfondimento viene di fatto attribuita alle istituzioni scolastiche mediante gli strumenti offerti dall'autonomia ma nei limiti del 20 % di cui al d.m. 13 giugno 2006, n. 47.

Alle 36 ore settimanali del primo biennio dovranno poi «aggiungersi le eventuali ore di compresenza previste dal quadro orario di ciascun indirizzo» (art. 2, comma 4).

Secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 2, «l'organizzazione dei percorsi didattici deve privilegiare gli aspetti disciplinari attinenti alle competenze professionali ed alle attività laboratoriali».

Ma il d.m. n. 41 del 25 maggio 2007 e la Nota n. prot. 802/DIP intervengono anche sul personale docente: e, infatti, a norma dell'art. 4, commi 2 e 3 del d.m., «il personale docente coinvolto dalla riduzione dell'orario di cattedra per effetto di quanto disposto dall'art. 2 del presente decreto, completerà l'orario di servizio con ore di insegnamento della stessa classe di concorso, comunque disponibili nella scuola di titolarità».

Qualora le ore non risultassero sufficienti ai fini del completamento, i docenti potranno essere impegnati nella stessa scuola in compiti di istituto, nonché in iniziative finalizzate all'arricchimento dell'offerta formativa, fermo restando l'obbligo della copertura delle supplenze brevi e saltuarie, secondo le modalità previste dal C.C.N.I. sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, nonché nel relativo contratto d'istituto.»

Il decreto ministeriale e la relativa nota oggetto del presente conflitto devono essere annullati da codesta ecc.ma Corte perché emanati dal Ministero della pubblica istruzione in palese violazione del riparto costituzionale delle competenze legislative.

Ed infatti essi invadono, tra l'altro in maniera dettagliata e puntuale, una materia, l'istruzione e formazione professionale, riservata alla competenza esclusiva regionale.

D I R I T T O

1. — Illegittimità per violazione degli artt. 117, 118, Cost. e dei principi di buona andamento dell'amministrazione (97 Cost.) e leale collaborazione (art. 120 Cost.).

1.1. — Il settore della «istruzione e formazione professionale» si è, da sempre, mosso in una dimensione distinta rispetto a quella della istruzione. Già la Costituzione del 1947, nell'attribuire alla competenza delle costituenti Regioni la materia dell'«istruzione artigiana e professionale» (art. 117, primo comma del testo originario), indicò la strada per un deciso decentramento nella materia *de qua*.

Sia nell'ambito della formazione professionale, svolta con finalità «addestrative» al di fuori del sistema scolastico e con sbocchi unicamente lavorativi, sia nell'ambito dell'istruzione professionale, svolta all'interno del sistema scolastico e con possibili sbocchi nel mondo del lavoro, ovvero — dopo il «prolungamento» a cinque anni dei corsi degli istituti professionali (1969-70) — nella frequenza di una facoltà universitaria, insiste un'attività regionale significativa.

Tale competenza ha fondato la sua giustificazione nella necessità che il complicato rapporto tra dimensione formativa e dimensione pratico-lavorativa dovesse trovare gestione e coordinamento ad un livello istituzionale vicino alla realtà territoriale, e quindi economica-produttiva, di riferimento.

Il processo di decentramento a favore delle regioni di una serie di funzioni amministrative anche in materia di istruzione muove i primi passi all'inizio degli anni Settanta.

Il d.P.R. n. 10 del 1972, recante «Trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di istruzione artigiana e professionale e del relativo personale», ha attribuito alle regioni (art. 1):

i corsi di addestramento professionale;

i corsi aziendali di riqualificazione;

l'addestramento professionale degli artigiani;

la formazione professionale degli apprendisti;

l'istruzione artigiana e professionale negli istituti e servizi dipendenti dalla Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena del Ministero di grazia e giustizia;

la formazione professionale diretta allo svolgimento di professioni sanitarie ausiliarie e di arti sanitarie ausiliarie;

l'orientamento e la qualificazione professionale degli invalidi del lavoro e degli invalidi civili;

ogni altra funzione in ordine alla formazione e addestramento professionale attualmente svolta dagli organi centrali o periferici dello Stato, ferme restando le competenze di cui al successivo art. 7.

Pertanto, la formazione professionale, ben prima della novella costituzionale del 2001, è stata attribuita in modo quasi naturale alla sfera regionale, come attestano numerose pronunce della giurisprudenza costituzionale. Tra le tante, merita una nota la sentenza n. 89 del 1977 dove codesta ecc.ma Corte ha ricostruito «la portata della "materia"... "istruzione professionale", quale presente al legislatore all'atto del trasferimento alle regioni delle funzioni relative, in adempimento del precetto costituzionale. Il nucleo essenziale di tale concetto emerge, con sufficiente chiarezza, dal dibattito sviluppatosi in sede dottrinale e nelle varie occasioni di progettazioni normative. In sostanza, deve ritenersi che l'istruzione in parola superi l'ambito del concetto comunemente accolto in precedenza, in quanto ora si caratterizza per la diretta finalizzazione all'acquisizione di nozioni necessarie sul piano operativo per l'immediato esercizio di attività tecnico-pratiche, anche se non riconducibili ai concetti tradizionali di arti e mestieri. E sotto tale profilo si distingue dalla istruzione in senso lato, attinente all'ordinamento scolastico e — tranne le limitate e transitorie competenze regionali *ex art. 4, d.P.R. 1972, n. 10* —, di competenza statale; la quale, pur se impartisce conoscenze tecniche utili per l'esercizio di una o più professioni, ha come scopo la complessiva formazione della personalità. Tale, dunque, essendo la portata della materia "istruzione professionale"

di competenza regionale, è evidente come non possa considerarsi ad essa estranea la regolamentazione dei corsi *ex lege* 1971, n. 426; i quali, appunto, non risultano rivolti ad una formazione culturale di tipo generale, sibbene a fornire precisamente quelle cognizioni tecnico-pratiche (come le conoscenze merceologiche) necessarie per l'esercizio dell'attività di commerciante».

1.2. — Il processo di decentramento e snellimento del sistema amministrativo avviato dalla legge n. 59 del 1997 ha rafforzato la devoluzione di funzioni in materia di istruzione e formazione professionale a favore delle Regioni.

Ed infatti nel d.lgs. n. 112 del 1998 si rinvencono diverse disposizioni volte a consacrare questo trasferimento di funzioni dal centro verso le Regioni. È innanzitutto da segnalare quanto stabilito dall'art. 138, comma 1, che, tra le funzioni amministrative delegate alle Regioni, ai sensi dell'art. 118, comma secondo, della (allora vigente) Costituzione, ha individuato espressamente la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale (lett. *a*).

Il Capo IV, dedicato alla «formazione professionale», ha fornito ulteriori elementi di potenziamento delle funzioni regionali.

In primo luogo, si sono ribaditi i confini della «formazione professionale», da intendersi come «il complesso degli interventi volti al primo inserimento, compresa la formazione tecnico professionale superiore, al perfezionamento, alla riqualificazione e all'orientamento professionali, ossia con una valenza prevalentemente operativa, per qualsiasi attività di lavoro e per qualsiasi finalità, compresa la formazione impartita dagli istituti professionali, nel cui ambito non funzionano corsi di studio di durata quinquennale per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore, la formazione continua, permanente e ricorrente e quella conseguente a riconversione di attività produttive» (art. 141, comma 1). In secondo luogo (art. 141, comma 3), si precisa che l'«istruzione artigianale e professionale si identifica con la formazione professionale».

Quindi l'art. 143 ha conferito alle regioni «tutte le funzioni e i compiti amministrativi nella materia formazione professionale, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato dall'art. 142». E a ben guardare, tali ultime funzioni, cioè quelle rimaste allo Stato, sono tutte di natura generale, di indirizzo e di coordinamento. Vi rientrano, solo a titolo di esempio:

l'individuazione degli standard delle qualifiche professionali, ivi compresa la formazione tecnica superiore e dei crediti formativi e delle loro modalità di certificazione;

la definizione dei requisiti minimi per l'accreditamento delle strutture che gestiscono la formazione professionale;

la definizione degli obiettivi generali del sistema complessivo della formazione professionale, in accordo con le politiche comunitarie;

la definizione dei criteri e parametri per la valutazione quanti-qualitativa dello stesso sistema.

Il successivo art. 144, comma 1, ha poi trasferito alle regioni:

a) la formazione e l'aggiornamento del personale impiegato nelle iniziative di formazione professionale;

b) le funzioni e i compiti svolti dagli organi centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione nei confronti degli istituti professionali, trasferiti ai sensi del comma 2 del presente articolo, ivi compresi quelli concernenti l'istituzione, la vigilanza, l'indirizzo e il finanziamento, limitatamente alle iniziative finalizzate al rilascio di qualifica professionale e non al conseguimento del diploma.

Il comma 2 ha poi disposto che «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, da emanare entro sei mesi dall'approvazione del presente decreto legislativo, sono individuati e trasferiti alle Regioni gli istituti professionali di cui all'articolo 141.».

Su questo trasferimento fu previsto un regime transitorio (comma 3) finalizzato alla «salvaguardia della prosecuzione negli studi degli alunni già iscritti nell'anno precedente.».

La regionalizzazione degli istituti professionali ha trovato definitiva consacrazione nel successivo comma 4, dove essi hanno assunto la qualifica di enti regionali.

1.3. — Il quadro così delineato fa emergere nitidamente come già nel «lontano» 1998 non fossero previste alcune competenze statali sul monte ore settimanale degli istituti professionali, sul dettaglio dei programmi e sull'utilizzo del personale docente. Il decreto ministeriale n. 41 e la Nota prot. n. 802/DIP, al contrario, non solo disciplinano una materia di spettanza regionale, ma lo fanno, in maniera particolare e specifica, intervenendo in settori che già il d.lgs. n. 112 del 1998 aveva escluso dalla pertinenza statale.

Non va dimenticato, ancora, che l'art. 68, comma 1, della legge n. 144 del 1999 (poi abrogato) ha non solo trasformato l'obbligo scolastico sino a 15 anni in diritto di formazione sino a 18 anni, ma ha stabilito che esso «può essere assolto in percorsi anche integrati di istruzione e formazione» nel «sistema della formazione professionale di competenza regionale» (lett. b).

1.4. — Se quello appena descritto era il quadro, abbastanza definito, sulle attribuzioni in materia di formazione professionale sotto la vigenza del vecchio testo costituzionale, non v'è dubbio alcuno sul fatto che la competenza regionale nella materia dell'istruzione e formazione professionale abbia trovato la definitiva consacrazione costituzionale con la Riforma del Titolo V della Costituzione del 2001.

La Legge cost. n. 3 del 2001, nell'ottica tesa alla definitiva realizzazione di un sistema di istruzione e formazione policentrico e destatalizzato, ha inserito nel testo costituzionale tre elementi di novità:

la competenza concorrente sulla materia «istruzione»;

la costituzionalizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;

il riconoscimento della competenza residuale, quindi esclusiva, delle regioni in materia di «istruzione e formazione professionale».

Sembra opportuno soffermarsi, brevemente, sul dato testuale dell'art. 117, terzo comma Cost., nel quale sono esplicitati i suddetti principi. Si legge nel comma 3 che, tra le materie di legislazione concorrente, vi è l'«istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale».

Secondo una regola ermeneutica tradizionale, le disposizioni devono essere interpretate secondo il senso «fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse» (art. 12, comma 1, delle disp. sulla legge in generale).

Davvero pochi, pertanto, sono i dubbi circa la reale portata semantica del termine «esclusione», che non può essere la stessa di (fare) «salva» utilizzata in riferimento alle istituzioni scolastiche.

L'istruzione è, dunque, materia concorrente, sulla quale insistono sia lo Stato (con i principi fondamentali) sia le regioni (con le norme di dettaglio). Ma entrambi, nel disciplinare tale materia, non possono non tener conto della presenza di un altro soggetto, le istituzioni scolastiche, cui vengono riconosciute determinate funzioni e la cui autonomia, di tipo funzionale (come riconosciuto espressamente dal d.P.R. n. 275 del 1999 di attuazione dell'art. 21 della legge n. 59 del 1997), è tutelata a livello costituzionale. Questo deve intendersi quando l'istruzione diviene materia concorrente, «fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche».

Con «esclusione» dell'istruzione e formazione professionale, invece, significa operare una netta separazione tra l'ambito dell'istruzione e quello dell'istruzione e formazione professionale. La prima, l'istruzione, è soggetta ad un triplice intervento statale: a) le «norme generali sull'istruzione» (ex art. 117, secondo comma, lett. n); la «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» (ex art. 117, secondo comma, lett. l); e i principi fondamentali, in quanto trattasi appunto di competenza di tipo concorrente. La seconda, al contrario, in rapporto con la prima, è una materia su cui insiste la competenza esclusiva delle Regioni, soggetta ai soli LEP statali.

1.5. — E d'altronde, questo scenario è stato costantemente avvalorato dalla posizione netta ed uniforme che codesta ecc.ma Corte ha assunto rispetto alla istruzione e formazione professionale a seguito dell'evoluto quadro costituzionale: ogni qualvolta si è presentata l'opportunità, ha riconfermato la competenza esclusiva regionale.

Nella sentenza n. 34 del 2005, dopo aver ribadito l'importanza di un «sistema integrato istruzione/formazione professionale» viene «salvato» un articolo di una legge regionale (l'art. 41 della l.r. Emilia Romagna n. 12 del 2003) la cui disciplina, sull'«educazione degli adulti», «senza contrastare con quanto stabilito dalla legge statale, si muove sul versante del sostegno all'acquisizione o al recupero di conoscenze necessarie o utili per il reinserimento sociale e lavorativo e, dunque, in un ambito riconducibile a quello affidato alla competenza regionale in materia di istruzione e formazione professionale».

Ancora più specifica è la successiva pronuncia n. 50 del 2005 dove la Corte ha affermato che «la competenza esclusiva delle Regioni in materia di istruzione e formazione professionale riguarda la istruzione e la formazione professionale pubbliche che possono essere impartite sia negli istituti scolastici a ciò destinati, sia mediante strutture proprie che le singole Regioni possano approntare in relazione alle peculiarità delle realtà locali, sia in organismi privati con i quali vengano stipulati accordi»; di conseguenza «la disciplina dei tirocini estivi di orientamento, dettata senza alcun collegamento con rapporti di lavoro, e non preordinata in via immediata ad eventuali assunzioni, attiene alla formazione professionale di competenza esclusiva delle regioni» (stessi principi si ritrovano nella pronuncia n. 51 del 2005).

Tale orientamento si rafforza nelle sentenze successive: nella n. 384 del 2005 si legge che «sulla base della giurisprudenza di questa Corte, la competenza esclusiva delle Regioni in materia di istruzione e formazione professionale non concerne le attività formative e di aggiornamento predisposte dal datore di lavoro per il personale dipendente»; nella sentenza n. 253 del 2006, la Corte ha ancora una volta «salvato» dalla declaratoria di incostituzionalità delle norme regionali (art. 3 e 4, comma 1 della l.r. Toscana n. 63 del 2004) sulle pari opportunità nell'accesso ai percorsi di formazione e di riqualificazione rispetto a persone che risultino discriminate e esposte al rischio di esclusione sociale per motivi derivanti dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere, perchè «a prescindere dalla natura di mero indirizzo delle disposizioni in esame, esse costituiscono espressione dell'esercizio della competenza legislativa esclusiva regionale in materia di istruzione e formazione professionale che la Regione può offrire mediante strutture pubbliche o private per soddisfare le esigenze delle varie realtà locali; le norme regionali impugnate, perciò, non incidono sulla disciplina dei singoli contratti di lavoro e non invadono la competenza dello Stato in materia di ordinamento civile».

È recentissima una pronuncia (Corte cost., sent. n. 21 del 2007) nella quale la Consulta ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 2, della legge Regione Sardegna n. 20 del 2005 in quanto ha ritenuto che «nello stabilire che la formazione dalla legge definita formale debba essere prevalentemente esterna, non alteri i rapporti tra formazione interna, la cui disciplina compete allo Stato, e formazione esterna di competenza regionale, mantenendosi perciò conforme al sistema delle competenze concorrenti e del concorso di competenze che si verifica in tema di apprendistato».

Si deve altresì evidenziare come in altri casi, codesta ecc.ma Corte abbia dichiarato incostituzionali norme regionali proprio perché le loro previsioni non erano riconducibili «alla materia della “formazione professionale” di competenza legislativa residuale delle regioni» (così Corte cost., sent., n. 31 del 2005, ma anche n. 9 del 2004).

Anche la giurisprudenza amministrativa, chiamata a giudicare in materia di formazione professionale (si veda tra le ultime anche c.d.s., sez. IV, sent. n. 862 del 2005, dove la formazione professionale è stata riconosciuta quale compito istituzionale delle regioni) per l'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, ha limpidamente riconosciuto che «la competenza in materia di formazione e istruzione professionale è da ritenere... interamante devoluta alla sfera delle attribuzioni regionali» (C.d.S., sez. IV, sent. n. 510 del 1989).

1.6. — Quest'ultima pronuncia è particolarmente rilevante anche perché risolve eventuali dispute circa la differenza concettuale tra istruzione professionale e formazione professionale, dal momento che, sotto il profilo della loro attribuzione, esse costituiscono un *unicum* di spettanza regionale.

E d'altronde che si tratti di un *unicum* è dimostrato anche dal dato letterale del testo costituzionale novellato nel 2001: al terzo comma dell'art. 117, infatti, si parla di istruzione e formazione professionale e cioè si utilizza l'aggettivo professionale declinato al singolare e non al plurale, come invece sarebbe stato necessario nel caso si fosse

intesa una istruzione professionale distinta dalla formazione professionale. Anche l'argomento letterale, dunque, rende evidente come «istruzione e formazione professionale» rappresenti chiaramente un'endiadi attraverso la quale si fa riferimento ad un concetto di carattere unitario, spettante alla competenza esclusiva regionale.

Il quadro normativo e giurisprudenziale sviluppatosi sino alla fine degli anni novanta ha chiaramente dato luogo ad un settore «formazione professionale» in cui la competenza spettava naturalmente alle Regioni, seppur anche nelle forme più morbide della delega o del conferimento di funzioni.

La Riforma del Titolo V nel 2001 ha comunque sciolto ogni dubbio in merito e ha attribuito la competenza esclusiva sull'istruzione e formazione professionale alle Regioni, anche perché, come sostenuto da codesta ecc.ma Corte in una importante decisione, «è (...) implausibile che il legislatore costituzionale abbia voluto spogliare le Regioni di una funzione che era già ad esse conferita nella forma della competenza delegata dall'art. 138 del decreto legislativo n. 112 del 1998». (Corte cost., sent. n. 13 del 2004).

Alla luce dello scenario normativo e giurisprudenziale e delle argomentazioni esposte, risulta evidente come il decreto ministeriale e la relativa nota qui censurati siano stati emanati violando palesemente il riparto costituzionale in materia di istruzione e formazione professionale: essi, infatti, stabiliscono, in riferimento al primo biennio degli istituti tecnici e degli istituti professionali, quali devono essere i programmi, a quanto deve ammontare (e di che tipo deve essere) il carico ore settimanale, le modalità di utilizzo del personale docente e, addirittura, interferiscono in quella autonomia delle istituzioni scolastiche, oggi costituzionalmente riconosciuta e garantita, andando a prevedere ciò che le istituzioni devono o possono fare in relazione all'«area di approfondimento».

Non vi sono dubbi circa l'ambito entro il i provvedimenti impugnati si muovono: l'istruzione e formazione professionale, di competenza esclusiva regionale, che significa pieno potere legislativo ed amministrativo da parte delle Regioni e solo un residuo potere statale di intervento, per lo più limitato alla definizione dei «livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali» (*ex art. 117, secondo comma, lett. m)*, Cost).

Nulla di più lontano dalla semplice definizione dei LEP risulta essere l'intervento statale qui censurato che al contrario disciplina in modo unilaterale, puntuale e dettagliato una materia riservata alla pertinenza regionale. Né, d'altronde, sarebbe sostenibile la tesi secondo la quale, ad esempio, la definizione del monte ore rientrerebbe nell'ambito statale dei LEP perché, come affermato con chiarezza dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 279 del 2005, essa rientra, invece, tra le «norme generali» che, pur sempre di competenza statale, sono però validi solo per l'istruzione e non anche per l'istruzione e formazione professionale.

1.7. — Ecco, quindi, che emerge l'ulteriore e grave violazione del dettato costituzionale dal momento che i due provvedimenti qui impugnati sono stati adottati in totale spregio del benché minimo rispetto del principio di leale collaborazione con le Regioni.

Non solo lo Stato ha invaso in modo manifesto ed illegittimo una materia — l'istruzione e formazione professionale, al contrario riservata alla esclusiva competenza regionale — ma lo ha fatto come se le Regioni non avessero alcuna voce in capitolo: non v'è traccia alcuna della volontà statale di sentire e coinvolgere le Regioni, prima di incidere così pesantemente in un settore che invece è esclusivo regionale.

Ma anche qualora codesta ecc.ma Corte volesse derubricare la materia di riferimento sostenendo che si tratti della più ampia «istruzione», la invasività dell'intervento statale non si attenuerebbe per nulla. L'«istruzione» è materia (*ex art. 117, terzo comma, Cost.*) concorrente che significa potestà legislativa regionale salvo che per la determinazione dei principi fondamentali spettanti allo Stato. Anche in questo ambito il peso regionale è molto forte.

Rispetto, dunque, a questi ambiti competenziali, lo Stato, al contrario, ha agito come se fosse l'unico soggetto titolare di potere legislativo e amministrativo. Esso ha operato come se tanto l'istruzione, e a maggior ragione l'istruzione e formazione professionale, fossero suoi ambiti esclusivi all'interno dei quali intervenire in modo unilaterale.

2. — Illegittimità per violazione da parte degli atti presupposti (art. 1, commi 605, lett. *f*) e 622, della legge n. 296 del 2006 e art. 13 del d.l. n. 7 del 2007, così come convertito con modifiche dalla legge n. 40 del 2007) degli artt. 117, 118 Cost.; violazione dell'art. 76 Cost. e eccesso di potere legislativo *ex* art. 70 Cost.

Il riparto costituzionale in materia di istruzione ed istruzione e formazione professionale così come delineato al punto 1 ha trovato puntuale conferma nella legge delega n. 53 del 2003 (Legge «Moratti») attraverso la quale, infatti, il legislatore ordinario, in ossequio ai nuovi principi costituzionali, ha ridisegnato il sistema educativo di istruzione e di formazione.

2.1. — L'aderenza della legge n. 53 rispetto al riformato dettato costituzionale emerge in modo inequivocabile già dal Titolo della stessa: essa, infatti, reca la «Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale».

Ciò vuol dire che in forza di tale legge il Governo è stato delegato ad emanare, per l'istruzione, prima ancora dei principi fondamentali, le norme generali, ma per l'istruzione e formazione professionale (materia esclusiva regionale) i soli livelli essenziali delle prestazioni. L'art. 2, comma 1, lett. *c*) recita: «è assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età; l'attuazione di tale diritto si realizza nel sistema di istruzione e in quello di istruzione e formazione professionale, secondo livelli essenziali di prestazione definiti su base nazionale a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione...».

La struttura di base del sistema è tracciata dalla successiva lettera *d*):

«il sistema educativo di istruzione e di formazione si articola nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale.».

Esiste, dunque, un'articolazione in due cicli:

il primo ciclo comprende la scuola primaria, della durata di cinque anni, e la scuola secondaria di primo grado, della durata di tre anni;

il secondo ciclo comprende il sistema dei licei e il sistema dell'istruzione e della formazione professionale.

La vera novità riguarda il secondo ciclo: esso è costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell'istruzione e della formazione professionale (art. 2, comma 1, lett. *g*).

Il sistema dei licei comprende i licei artistico, classico, economico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico, tecnologico, delle scienze umane.

Il sistema dell'istruzione e della formazione professionale, alternativo al sistema dei licei, prevede una durata almeno quadriennale. I titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei quattro anni consentono di sostenere l'esame di stato, utile anche ai fini dell'accesso all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di un apposito corso annuale e ferma restando la possibilità di sostenere come privatista, l'esame anche senza tale frequenza (art. 2, comma 1, lett. *h*). Al termine del terzo anno gli studenti ottengono una prima qualifica spendibile nel mondo del lavoro e riconosciuta a livello europeo.

È questo, dunque, il sistema costruito dalla legge delega n. 53 del 2003.

Al termine del ciclo di base comune a tutti i preadolescenti (8 anni di scolarità), gli studenti hanno la possibilità di scegliere tra i percorsi liceali mirati alla formazione culturale e aperti all'università e i percorsi di istruzione e formazione professionale, aperti alla formazione superiore, ma con finalità professionalizzanti e perciò con la possibilità di immediata apertura al mondo del lavoro dopo il conseguimento di una qualifica triennale.

2.2. — L'elemento caratterizzante la «Riforma Moratti» sta dunque nello sdoppiamento del secondo ciclo: un sistema dei licei, appartenente all'istruzione, e sul quale insiste la competenza concorrente Stato-Regioni, e un sistema di istruzione e formazione professionale, di competenza regionale esclusiva. Ennesima riprova di quest'ultima competenza residuale regionale la si trova nella già citata lettera *h*), dell'art. 2, comma 1, della legge n. 53, dove il legislatore statale precisa che «ferma restando la competenza regionale in materia di formazione e istru-

zione professionale, i percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale realizzano profili educativi, culturali e professionali, ai quali conseguono titoli e qualifiche professionali di differente livello, valevoli su tutto il territorio nazionale se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione di cui alla lettera c).».

2.3. — Giova ricordare come, nelle more dell'approvazione del decreto delegato sul secondo ciclo di cui al d.lgs. n. 226 del 2005, già nell'anno 2002-03 sono state avviate, da parte di alcune Regioni, sperimentazioni dei percorsi formativi di istruzione e formazione professionale.

Ad estendere a tutte le regioni le sperimentazioni ha provveduto l'Accordo quadro, raggiunto in sede di Conferenza unificata il 19 giugno 2003 tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane «per la realizzazione dall'anno scolastico 2003/2004 di un'offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale nelle more dell'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53».

Nella Premessa dell'Accordo è ribadito, da un lato, che tale offerta formativa «non predetermina l'assetto a regime dei percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale», che sarà stabilito dai «decreti delegati previsti per l'attuazione del diritto-dovere di istruzione e formazione»; dall'altro, la titolarità in capo alle Regioni «della programmazione delle attività inerenti l'attuazione del presente Accordo», cioè quelle di istruzione e formazione professionale.

Per quanto stabilito nell'Accordo, tali percorsi sperimentali devono essere rispondenti alle seguenti caratteristiche comuni: «avere durata almeno triennale; contenere, con equivalente valenza formativa, discipline ed attività attinenti sia alla formazione culturale generale sia alle aree professionali interessate; consentire il conseguimento di una qualifica professionale riconosciuta a livello nazionale e corrispondente almeno al secondo livello europeo (decisione del Consiglio 85/368/CEE)» (punto 3).

Sono queste le uniche caratteristiche che debbono essere assicurate a tali percorsi su tutto il territorio nazionale.

Sulle modalità operative di realizzazione di tali percorsi lo stesso accordo (punto 7) ha rinvio a formali accordi tra le regioni e gli Uffici scolastici regionali.¹⁾

2.4. — Con il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53», il legislatore delegato realizzò un secondo ciclo di istruzione e formazione pienamente aderente al disegno tracciato dalla legge delega n. 53 del 2003. Infatti:

¹⁾ La Regione Lombardia è stata tra le prime a recepire l'Accordo firmando il 25 settembre 2003 un Protocollo d'Intesa con il MIUR e il MLPS nel quale si è stabilito (art. 2, comma 1) che: I modelli sperimentali che coinvolgono l'istruzione e la formazione professionale... nella Regione Lombardia, sono articolati nelle seguenti tipologie di offerta:

a) percorsi triennali sperimentali di formazione professionale ed eventuali successivi percorsi, collocati in un organico processo di sviluppo della formazione professionale superiore, da realizzarsi in strutture formative accreditate dalla regione. I percorsi triennali sono finalizzati al conseguimento di un titolo di Qualifica (attestato) secondo quanto previsto dalla normativa vigente, valido per l'assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione fino ai diciotto anni e l'iscrizione ai centri per l'impiego, nonché per l'acquisizione di crediti ai fini dell'eventuale passaggio nel sistema dell'istruzione;

b) percorsi triennali sperimentali di formazione professionale ed eventuali successivi percorsi, collocati in un organico processo di sviluppo della formazione professionale superiore, da realizzarsi in istituti tecnici e professionali individuati sulla base di criteri stabiliti d'intesa tra la Regione Lombardia e l'Ufficio scolastico regionale. I percorsi triennali sono finalizzati al conseguimento di un titolo di Qualifica (attestato) secondo quanto previsto dalla normativa vigente, valido per l'assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione fino ai diciotto anni e l'iscrizione ai centri per l'impiego, nonché per l'acquisizione di crediti ai fini dell'eventuale passaggio nel sistema dell'istruzione;

c) realizzazione di LARSA (Laboratori di recupero e sviluppo degli apprendimenti atti a consentire i passaggi verticali ed orizzontali attraverso i percorsi attivati);

d) realizzazione di azioni di orientamento, di personalizzazione dei percorsi e di sostegno agli allievi disabili;

e) realizzazione delle iniziative di cui ai precedenti punti c) e d) svolti in modo integrato tra Istituti Tecnici/Professionali e strutture formative accreditate dalla Regione.

Il successivo comma 2 stabilisce che «I progetti relativi ai percorsi di cui al comma 1, lettere a) e b) comprendono la definizione di criteri e di strumenti per favorire la più ampia spendibilità della formazione acquisita ai fini della prosecuzione degli studi nel sistema dell'istruzione.».

«il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione è costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell'istruzione e formazione professionale» (art. 1, comma 1);

«il sistema dei licei comprende i licei artistico, classico, economico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico, tecnologico e delle scienze umane» (art. 2, comma 7);

«nell'esercizio delle loro competenze legislative esclusive in materia di istruzione e formazione professionale e nella organizzazione del relativo servizio le Regioni assicurano i livelli essenziali delle prestazioni definiti dal presente Capo» (art. 15, comma 2), insieme a quanto disposto nei successivi commi 5 e 6, in piena sintonia con quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, lett. *h*) della legge n. 53;

A dire il vero, il d.lgs. n. 226 ha compiuto anche un passo in avanti rispetto alla legge delega: nel momento in cui l'art. 1, comma 5 dichiara che «i percorsi liceali e i percorsi di istruzione e formazione professionale nei quali si realizza il diritto-dovere all'istruzione e formazione sono di pari dignità», afferma in maniera espressa un principio, quello appunto della pari dignità tra i percorsi del secondo ciclo, che nella legge delega era «soltanto» desumibile.

Coerentemente con la sua funzione attuativa, il d.lgs. agli art. 4-11 ha disciplinato in modo più dettagliato i percorsi dei singoli licei, «limitandosi», per i percorsi di istruzione e formazione professionale, ad individuare i livelli essenziali delle prestazioni che le regioni devono garantire (art. 15-21).

Ed, infine, va segnalato l'art. 31, comma 2, a norma del quale «le seguenti disposizioni del Testo Unico approvato nel decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette classi: articolo 82, esclusi commi 3 e 4; art. 191, escluso comma 7; art. 192, esclusi commi 3, 4, 9, 10, e 11; art. 193; art. 194; art. 195; art. 196; art. 198; art. 199; art. 206.

L'articolo che qui interessa è il 191 del d.lgs. n. 297 del 1994 che ha individuato come istituti e scuole dell'istruzione secondaria superiore «il ginnasio-liceo classico, il liceo scientifico, gli istituti tecnici, il liceo artistico, l'istituto magistrale, la scuola magistrale, gli istituti professionali e gli istituti d'arte» (comma 2), disciplinati di seguito nei commi successivi.

Ebbene rispetto a questi istituti il d.lgs. n. 226, con la norma *ex* art. 31, comma 2, ha predisposto un regime transitorio volto alla soppressione degli stessi una volta che le classi «ancora funzionanti» si fossero esaurite.

A decorrere, quindi, dall'anno successivo a quello del «completo esaurimento delle predette classi», gli istituti *ex* art. 191 avrebbero dovuto essere abrogati.

2.5. — Il richiamo al d.lgs. n. 226 del 2005 si rivela indispensabile affinché codesta ecc. ma Corte possa cogliere in pieno la irrazionalità, la superficialità e la contraddittorietà che ha caratterizzato il legislatore successivo ad esso, e che trova una prima immediata applicazione nel decreto ministeriale n. 41 del 25 maggio 2007 e nella Nota prot. n. 802/DIP del 29 maggio 2007 qui impugnati.

Ed infatti, a partire dall'art. 1, commi 605, lett. *f*) e 622 della legge n. 296 del 2006 (legge «Finanziaria 2007») e poi con l'art. 13 del decreto-legge n. 7 del 2007, così come convertito con modificazioni con la legge n. 40 del 2007, si è intervenuti in maniera invasiva sulla materia della istruzione e della formazione professionale violando apertamente il nuovo dettato costituzionale così come risultante dalla Riforma del Titolo V del 2001 (v. punto 1).

Proprio per queste ragioni e per difendere e tutelare i suoi interessi la Regione Lombardia ha impugnato innanzi a codesta ecc.ma Corte costituzionale tanto i commi della legge n. 296 del 2006 tanto i commi dall'uno all'8-*ter* dell'art. 13 del d.l. n. 7 del 2007, così come convertito con modifiche dalla legge n. 40 del 2007.

I commi 605, lett. *f*) e 622 della legge n. 296 del 2006 sono chiara espressione di una volontà, incongruamente palesatasi per il tramite dello strumento della legge finanziaria, di modificare, con forte ricentralizzazione, il sistema dell'istruzione e dell'istruzione e formazione professionale.

E invero, con il testo del comma 622, in spregio non solo delle nuove attribuzioni legislative individuate dall'art. 117 Cost., ma anche dei generali principi di buon andamento dell'amministrazione e di leale collaborazione, si stravolge il lavoro compiuto dal legislatore ordinario: difatti, si ripristina il concetto di obbligo scolastico; si prevedono dieci anni di istruzione obbligatoria e comune; nella sostanza, si introduce un biennio unitario tra sistema dei licei e sistema dell'istruzione e formazione professionale; viene innalzata l'età per l'accesso al lavoro con evidenti ricadute sul sistema dell'istruzione e formazione professionale; si incide sui primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore (e quindi in un segmento che già interessa l'istruzione e formazione professionale) attraverso lo strumento del regolamento governativo *ex* art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988; sono apposti, in modo marginale, strumenti eventuali e comunque molto deboli di coinvolgimento regionale.

2.6. — Questo progetto di riforma parziale, frammentata e illegittima del sistema dell'istruzione e della formazione ha trovato, per quanto detto, un'ulteriore definizione nell'art. 13 del d.l. n. 7 del 2007, così come convertito con modificazioni dalla legge n. 40 del 2007.

L'impianto generale dell'art. 13 contiene evidenti elementi di discontinuità rispetto all'impianto di base predisposto a partire dalla stessa legge delega n. 53 del 2003 e di fatto, compie una netta sterzata rispetto ad un progetto globale di riforma del sistema che, cristallizzato a livello normativo, attendeva, dopo un periodo fisiologico di sperimentazione, di essere portato alla piena attuazione.

Difatti il «sistema dei licei», cioè uno dei due percorsi del secondo ciclo, è stato sostituito dal sistema «dell'istruzione secondaria superiore», la cui denominazione rimanda ad un concetto certamente più ampio. E non può essere altrimenti dal momento che componenti di tale percorso non sono più solo i licei, ma anche gli istituti tecnici e gli istituti professionali di cui all'art. 191, comma 2 del d.lgs. n. 297 del 1994. Questi sono, secondo quanto è stato previsto nel successivo comma 3 del d.lgs. n. 297, gli istituti che hanno come fine precipuo «quello di preparare all'esercizio di funzioni tecniche od amministrative, nonché di alcune professioni, nei settori commerciale e dei servizi, industriale, delle costruzioni, agrario, nautico ed aeronautico» (i tecnici) e quello di «fornire la specifica preparazione teorico-pratica per l'esercizio di mansioni qualificate nei settori commerciale e dei servizi, industriale ed artigiano, agrario e nautico» (i professionali): si tratta, evidentemente, di istituti di formazione professionale.

A ben guardare sono proprio le disposizioni da ultimo richiamate a «legittimare» i provvedimenti ministeriale che qui si censura. Sono queste che, di fatto, riproponendo gli istituti tecnici e gli istituti professionali, «consentono» al decreto (e alla nota) impugnati di intervenire sul monte ore settimanale, sui programmi, sull'utilizzo del personale docente etc. degli stessi.

Ma alla luce di quanto detto non può non emergere, al contrario, la palese illegittimità delle disposizioni dell'art. 13 del d.l. n. 7 del 2007, così come convertite con modificazioni dalla legge n. 40 del 2007, e delle disposizioni della legge n. 296 del 2006 che le hanno anticipate: una illegittimità che, inevitabilmente, si trasferisce in tutta la sua gravità nel decreto del Ministero della pubblica istruzione, n. 41 del 25 maggio 2007 (e nella Nota n. prot. 802/DIP), che delle predette disposizione costituiscono la prima e diretta attuazione.

Invero, l'intento del legislatore statale è stato quello di riattrarre a sé in modo improprio ed illegittimo rilevanti porzioni dell'istruzione e formazione professionale, così violando drasticamente il riparto costituzionale nella materia *de qua*.

Riprova di questa volontà sono da un lato la soppressione dei licei economico e tecnologico attraverso l'abrogazione dei commi 7 e 10 del comma 2 del d.lgs. n. 226; dall'altro, il riordino ed il potenziamento degli istituti tecnici e professionali come «istituti tecnici e professionali» (secondo quanto si legge al comma 1-bis, primo periodo, dell'art. 13) che manifesta in modo inequivocabile la scelta di rafforzare il profilo professionale di tali istituti.

La «statalità» degli istituti tecnici e professionali trova ulteriore conferma nel comma 1-ter, dove è stabilito che saranno dei regolamenti governativi, senza alcuna forma di partecipazione regionale e quindi in spregio al principio di leale collaborazione, a disciplinare il loro funzionamento attraverso interventi in ordine alla riduzione e ai contenuti degli indirizzi, alla scansione temporale dei percorsi, ai risultati di apprendimento, al monte ore annuale, alla riorganizzazione delle discipline di insegnamento, all'orientamento agli studi superiori.

L'art. 13 del d.l. n. 7 del 2007, convertito con modifiche dalla legge n. 40 del 2007, pertanto, ignorando il percorso iniziato a partire dalla Legge Moratti, ha ripristinato l'assetto precedente previsto dal t.u. approvato con il d.lgs. n. 297 del 1994 e ricollocato gli istituti tecnici e professionali, assunti nella loro originaria natura di istituti di formazione professionale, non in quella che sarebbe dovuta essere la loro sede costituzionalmente legittima, cioè l'istruzione e la formazione professionale di competenza regionale, bensì all'interno del sistema dell'istruzione secondaria superiore, al fianco dei licei, vale a dire in un'area che, rientrando nella materia «istruzione», è soggetta ad una forte influenza statale.

In definitiva, il legislatore nazionale con l'art. 13 del d.l. n. 7 del 2007, e ancor prima con i commi 605, lett. f) e 622 della legge finanziaria per il 2007, dei quali il decreto n. 41 del 25 maggio 2007 costituisce diretta applicazione, ha voluto ripristinare in modo illegittimo, perché contrario a quanto previsto dalla Riforma del Titolo V della Costituzione e alle posizioni della giurisprudenza costituzionale, una solida e strutturata istruzione e formazione professionale statale a scapito dell'istruzione e formazione professionale regionale.

I commi 1, 1-*bis* e 1-*ter* dell'art. 13, autentica fonte primaria rispetto agli atti oggetto della presente impugnativa, nel momento in cui ripropongono gli istituti tecnici e professionali disciplinati dall'art. 191 del d.lgs. n. 297 del 1994, manifestano un atteggiamento del legislatore statale quantomeno superficiale rispetto alla previsione dell'art. 31, comma 2 del d.lgs. n. 226 del 2005. Qui è stato predisposto un regime transitorio laddove si stabilisce che alcune disposizioni del Testo Unico approvato nel d.lgs. n. 297 del 1994, tra cui l'art. 191 (con esclusione del solo comma 7) «continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno successivo al completo esaurimento delle predette classi». Ciò significa che per gli istituti tecnici e professionali previsti *ex art.* 191, comma 2, del d.lgs. n. 297, il d.lgs. n. 226 del 2005 ha individuato una disciplina ad esaurimento destinata alla loro soppressione una volta che, decorso l'anno scolastico successivo al completamento di tutte le classi, l'art. 191, ad esclusione del comma 7, verrà abrogato. Nessuna menzione di tale particolare regime è fatta nell'art. 13, che fa di fatto rivivere disposizioni destinate ad essere abrogate.

Ecco che, allora, viene alla luce in tutta la sua gravità l'illegittimità e l'irrazionalità che ha mosso il legislatore statale: egli ha operato con interventi chirurgici, frammentati e disorganici, su alcune disposizioni del decreto delegato n. 226, che nella sostanza ne hanno stravolto la linea, il senso e la sua piena sintonia con la legge delega.

Sono irragionevoli e contraddittori gli effetti che questo intervento statale produce: nell'ordinamento, infatti, convivono una legge delega attuativa di precetti costituzionali, un decreto delegato oramai completamente svincolato da questa e per nulla rispondente ai suoi principi e criteri direttivi, una legge statale palesemente in contrasto con il riparto costituzionale di competenze in materia di istruzione e formazione professionale.

3. — Illegittimità per violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.); irragionevolezza, carenza dei presupposti, illogicità.

I due provvedimenti, oltre ad essere illegittimi perché emanati da un organo in palese difetto di attribuzione, evidenziano elementi di illogicità e contraddittorietà che meritano di essere portati all'attenzione di codesta ecc.ma Corte.

3.1. — Essi sono innanzitutto la controprova di un agire da parte del Ministero della pubblica istruzione caratterizzato da una profonda irragionevolezza. Ed infatti, seppur a partire dalla legge n. 296 del 2006 si sia determinato un quadro normativo attorno alla materia istruzione in generale, e alla istruzione e formazione professionale in particolare, connotato da contraddittorietà, incertezza e ambiguità, il Ministero della pubblica istruzione, piuttosto che attendere una auspicabile stabilizzazione dello scenario di riferimento, ha avvertito l'urgenza di adottare atti immediatamente applicativi di quel quadro normativo. E lo ha fatto, intervenendo sul monte ore settimanale degli istituti professionali, sui programmi e sul personale docente a decorrere già dal prossimo anno scolastico 2007/2008.

La pretesa di approvare degli atti così incisivi e puntuali a fine maggio e renderli esecutivi a partire dal mese di settembre (quindi a soli 3 mesi di distanza!) già non convincerebbe rispetto ad un contesto normativo lineare e stabile: se poi si manifesta, come nel caso di specie, rispetto ad un quadro precario, confuso e in continua via di evoluzione, tale pretesa sfocia nella più totale irrazionalità, arbitrarietà ed illogicità.

E d'altronde la precarietà che permea i provvedimenti in oggetto risulta:

dal primo «Considerato» del d.m. n. 41 del 2007 dove si legge: «Considerato che la transitorietà dell'intervento, in attesa della riforma complessiva del sistema dell'istruzione tecnica e dell'istruzione professionale e l'urgenza di dare attuazione alla citata norma della legge finanziaria 2007 non consentono l'attivazione di complesse procedure per la definizione di un nuovo ordinamento»;

dalla Nota prot. n. 802/DIP dove si legge che «l'intervento attuato assume un evidente carattere di transitorietà per le seguenti motivazioni: 1) la necessità di dare immediata attuazione al disposto della finanziaria; 2) la circostanza che la definizione dei nuovi percorsi formativi nell'ambito dell'istruzione tecnica e professionale, prevede l'avvio di una complessa procedura... (non compatibili) con l'urgenza dell'intervento».

Si tratta dunque di un provvedimento transitorio emanato nell'attesa di una riforma più organica del sistema: è lo stesso Ministero, pertanto, che espressamente riconosce la provvisorietà dell'intero assetto normativo nella materia *de qua* che, infatti, necessita di una «riforma complessiva».

Ebbene, nonostante ciò, l'amministrazione resistente ritiene urgente (senza che vi sia alcuna traccia delle ragioni che sorreggono tale urgenza!) dare attuazione ad alcune disposizioni della legge n. 296 del 2006. Disposizioni che, per di più, sono state le prime a delineare i contorni della nuova instabilità dal momento che hanno riaperto illegittimamente le porte ad un intervento statale all'interno dell'istruzione e formazione professionale, in realtà di competenza regionale, e hanno rimesso in discussione, stravolgendolo, tutto un percorso complesso e partecipato di riforma del sistema formativo ed educativo che si era sviluppato in modo conforme alle nuove competenze costituzionali.

In sostanza, invece di attendere che il nuovo percorso di riforma raggiunga un adeguato livello di stabilità, ci si preoccupa di dare immediata attuazione, senza prendere in minima considerazione tutte le gravi conseguenze che comporta, a norme isolate che, oltre ad essere illegittime per quanto già detto, rischiano di incrementare ed esasperare il tasso di incertezza e confusione nell'intero settore.

3.2. — Ancora, del tutto insufficienti sono le motivazioni di merito poste alla base della riduzione del carico orario di lezione: ci si limita a ritenere, in modo del tutto arbitrario, che il carico di 40 ore settimanali *ex d.m.* 24 aprile 1992, sia «eccessivamente gravoso» (v. secondo Considerato del d.m. n. 41) e altresì «ostacolo al raggiungimento del successo formativo», oltre che causa di «abbandoni e dispersioni scolastiche rilevanti». Ma quale sia la relazione tra il monte ore settimanale e il successo formativo o gli abbandoni scolastici non è dato sapere. Nè tanto meno si comprende come questo scenario, di per sé preoccupante, possa mutare a fronte di una riduzione di solo 4 ore a settimana, cioè meno di una al giorno!

È evidente, al contrario, la volontà precisa di dare concreta attuazione da subito, in modo illogico, incoerente ed approssimativo, ad un progetto di riforma del sistema dell'istruzione e formazione professionale che, oltre ad essere illegittimo, è altresì lontano da una piena definizione.

Il decreto del Ministero della pubblica istruzione n. 41 del 25 maggio 2007 e la sua Nota prot. n. 802/DIP del 29 maggio 2007 sono, dunque, innanzitutto illegittimi perché non spetta allo Stato disciplinare, e per di più in maniera tanto dettagliata, una materia, quale l'istruzione e la formazione professionale, di competenza esclusiva regionale.

Ma essi si risolvono in un vero e proprio eccesso di potere perché immettono nell'ordinamento elementi di illogicità, approssimazione e palese contraddittorietà generando solo confusione laddove il settore nel suo complesso attende da tempo stabilità e certezza.

S O S P E N S I V A

Il decreto del Ministero della pubblica istruzione - Dipartimento per l'istruzione, n. 41 del 25 maggio 2007 e la Nota del Dipartimento per l'istruzione, prot. n. 802/DIP devono essere sospesi nelle more del giudizio.

In caso contrario, infatti, si rischia che diventino esecutivi provvedimenti adottati da un'amministrazione in violazione del riparto di competenze costituzionali in materia di istruzione e istruzione e formazione professionale, con gravissimo pregiudizio non solo per la Regione Lombardia, ma per tutto il sistema complessivo.

Ma la sospensione si rende ancora più necessaria stante la imminenza del nuovo anno scolastico, a partire dal quale dovrebbero applicarsi le pesanti previsioni del decreto e della nota.

Ciò difatti comporterebbe per la regione ricorrente una frettolosa, confusa e inevitabilmente approssimativa rivisitazione di tutta una serie di aspetti (strutturazione dei programmi, distribuzione del personale docente etc.) che, al contrario, necessitano di tempi tecnici adeguati e proporzionati. Senza l'indispensabile sospensione dei provvedimenti impugnati, la Regione Lombardia dovrebbe impiegare strutture e risorse ingenti per adeguare, in tempi che più che brevissimi sembrano impossibili, l'intero assetto dell'istruzione e formazione lombardo alle precise ed incisive prescrizioni in essi contenute.

Ma il danno grave ed irreparabile si può apprezzare anche con riferimento all'interesse pubblico a che il prossimo anno scolastico 2007/2008 possa partire nella piena certezza e definizione e non soggetto a cambiamenti cui andrebbe inevitabilmente incontro qualora la Corte costituzionale dovesse ritenere i provvedimenti legislativi, di cui gli atti qui impugnati sono immediata esecuzione, costituzionalmente illegittimi.

Si ritiene, infatti, opportuno sottolineare, ad ulteriore sostegno della imprescindibilità della sospensione dei due provvedimenti oggetto del presente conflitto, come siano attualmente pendenti dinnanzi a codesta ecc.ma Corte due distinti giudizi in via principale proposti dalla odierna ricorrente per violazione (tra gli altri) degli artt. 117, 118, 119 e 120 Cost. Per il primo — notificato in data 26 febbraio 2007, depositato presso la cancelleria il 7 marzo 2007 — avente ad oggetto (insieme ad altri) anche il comma 622 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006 (Finanziaria 2007), il sig. presidente di codesta ecc.ma Corte ha già provveduto a fissare l'udienza di discussione per il prossimo 12 febbraio 2008. Il secondo — avente ad oggetto i commi dall'1 all'8-ter del d.l. n. 7 del 2007, così come convertiti con modificazioni dalla legge n. 40 del 2007 — è stato notificato in data 31 maggio 2007 e depositato presso la cancelleria di codesta ecc.ma Corte in data 9 giugno 2007, e pertanto in attesa di fissazione.

P. Q. M.

Chiede che codesta ecc.ma Corte, contrariis reiectis, voglia dichiarare che non spetta allo Stato, e per esso al Ministero della pubblica istruzione, emanare il decreto del Ministero della pubblica istruzione - Dipartimento per l'istruzione, n. 41 del 25 maggio 2007 e la Nota del Ministero della pubblica istruzione - Dipartimento per l'istruzione, prot. n. 802/DIP, del 29 maggio 2007, recante «Trasmissione D.M. 41 del 25 maggio 2007 relativo all'applicazione dell'art. 1, comma 605, lett. f) della legge n. 296 del 2006 del 27 dicembre 2006 - Istruzione professionale», e per l'effetto annullarli, previa sospensione dei relativi effetti.

Roma - Milano, addì 23 luglio 2007

PROF. AVV. Beniamino CARAVITA DI TORITTO - AVV. Pio Dario VIVONE

07C1051

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'ordinanza n. 522 del 14 febbraio 2007

L'ordinanza n. 522 del 14 febbraio 2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, 1^a serie speciale, n. 28 del 18 luglio 2007 deve intendersi emanata dal *Giudice di pace di Trieste* anziché dal *Tribunale di Trieste*.

07C01054

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GUR-031) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	BARI	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	PALERMO	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	PERUGIA	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	SANBENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
 Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
 Piazza Verdi 10, 00198 Roma
 fax: 06-8508-4117
 e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
 ☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00) - annuale € **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00) - semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40) - annuale € **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60) - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 7 0 8 0 8 *

€ 2,00